

69 Prodotti ceramici

Note

1. Questo capitolo comprende soltanto i prodotti ceramici cotti previa modellatura o foggatura:
 - a) nelle voci da 6904 a 6914 rientrano unicamente i prodotti diversi da quelli classificabili nelle voci da 6901 a 6903;
 - b) non vengono considerati come cotti quei prodotti che hanno subito un riscaldamento a una temperatura inferiore a 800 °C onde provocarne l'indurimento delle resine in essi contenute, l'accelerazione delle reazioni d'idratazione oppure l'eliminazione di acqua o di altre sostanze volatili eventualmente presenti. Tali prodotti sono esclusi dal capitolo 69;
 - c) gli articoli ceramici sono ottenuti tramite cottura di materie non metalliche inorganiche precedentemente preparate e foggiate, di regola a temperatura ambiente. Le materie prime utilizzate sono, segnatamente, argille, materie silicee (compresa la silice fusa), materie con punto di fusione elevato come ossidi, carburi, nitruri, grafite o altro carbonio, e, in alcuni casi, leganti come argille refrattarie e fosfati.
2. Questo capitolo non comprende:
 - a) i prodotti della voce 2844;
 - b) gli oggetti della voce n. 6804;
 - c) gli oggetti del capitolo 71, segnatamente gli oggetti che rispondono alla definizione delle minuterie di fantasia;
 - d) i cermet della voce 8113;
 - e) gli oggetti del capitolo 82;
 - f) gli isolatori per l'elettricità (voce 8546) e i pezzi isolanti della voce 8547;
 - g) i denti artificiali di ceramica (voce 9021);
 - h) gli oggetti del capitolo 91 (per esempio, le casse e gabbie per pendole o per apparecchi di orologeria);
 - i) gli oggetti del capitolo 94 (per esempio, mobili, lampade e apparecchi per l'illuminazione, costruzioni prefabbricate);
 - k) gli oggetti del capitolo 95 (per esempio, giocattoli, giuochi, oggetti per sport);
 - l) gli oggetti della voce 9606 (per esempio, bottoni) o della voce 9614 (per esempio, pipe);
 - m) gli oggetti del capitolo 97 (per esempio, oggetti d'arte).